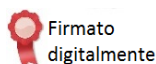


Pubblicato il 03/08/2026



N. 00474/2026 REG.PROV.PRES.
N. 06693/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6693 del 2026, proposto da Daniele Aceti, Silvio Pasquale Angelino, Massimiliano Ascenzi, Marcello Bavarella, Andrea Binazzi, Michele Bruno, Matteo Campadello, Michele Capodiferro, Mattia Castaldo, Alessandro Carmelo Catalfamo, Christian Cervone, Francesco Checco, Fabio Como, Andrea Dotti, Vincenzo Galluzzi, Giuseppe Iovine, Daniele Leotta, Luigi Marino, Diego Marucci, Paolo Marziano, Francesco Monaco, Bruno Pierini, Marco Pietravalle, Federico Pintori, Michele Porta, Giuseppe Santoro, Francesco Sgroi, Giovanni Tropea, Angelo Mauro Vocino, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., Commissione Ripam, Ministero della Difesa, non

M_D A0582CC REG2026 0052903 05-08-2026

costituiti in giudizio;

nei confronti

Stefano Angelucci, Luca De Filippis, Fabrizio Novelli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta) n. 03541/2026

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla pubblicazione per pubblici proclami;

Considerata, nel caso di specie, l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;

Ritenuto che la presente autorizzazione lascia impregiudicata la valutazione da parte del Collegio che deciderà il merito della presente controversia della questione di rito relativa all'ammissibilità e ricevibilità del ricorso di primo grado.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione del Collegio in rito e in merito, autorizza la richiesta notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in premessa.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 agosto 2026.

Il Presidente
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO